



# COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

ORDINANZA SINDACALE N. 3/2022 DEL 26.04.2022

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE SINO AL 02.05.2022 ED IN CASO DI NECESSITA' SINO AL 09.05.2022.**

*Dalla Residenza Comunale, addì ventisei del mese di aprile duemilaventidue*

## IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi del D.P.R. 26/08/93, n. 412 il Comune di Rivanazzano Terme è inserito nella zona climatica "E", con limite all'esercizio degli impianti di riscaldamento di 14 ore giornaliere per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;

Preso atto:

- della Legge 10/91 "Piano Energetico Nazionale" e il relativo decreto d'attuazione il D.P.R. 412 del 26/08/1993;

- dell'art. 10 del D.P.R. n. 412/93, che demanda al Sindaco l'autorizzazione all'ampliamento dell'esercizio degli impianti di riscaldamento oltre i limiti stabiliti;

- del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192;

- dell'articolo 5 comma 1. di suddetto D.P.R. "Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici", in base al quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Attestato che:

- al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

Considerato che:

- si sono venuti a creare disagi alla popolazione, in particolare scolastica ed anche a quella anziana, per le condizioni climatiche di questi giorni, per cui si rende opportuna l'adozione di una deroga all'esercizio degli impianti di riscaldamento;

Con i poteri conferiti dalla legge;

## ORDINA

**Che è autorizzata la proroga di accensione degli impianti di riscaldamento nel territorio del Comune di Rivanazzano Terme sino al 02.05.2022.**

Qualora le temperature meteo non dovessero stabilizzarsi al di sopra dei  $20^{\circ}\text{C}$ , il termine della presente ordinanza è prorogabile sino al 09 maggio p.v..

## INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di  $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di  $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza per tutti gli altri edifici.

## DISPONE

- Che si faccia appello al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici;
- Che sia fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e fare osservare, il presente provvedimento;
- Che siano sospese temporaneamente, le precedenti ordinanze in contrasto con la presente, nel periodo suindicato;
- Che la presente Ordinanza, venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito del Comune di Rivanazzano Terme, oltre che nella sezione Amministrazione trasparente/interventi straordinari e di emergenza/ ed inviata in copia, ai settori coinvolti per le rispettive competenze.

#### RENDE NOTO CHE:

- Autorità competente: Comune di Rivanazzano Terme, con sede in 27055 Rivanazzano Terme (PV) Piazza Cornaggia Medici n. 71, tel. 0383/94511, fax 0383/92285, E-mail: [informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it](mailto:informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it);
- I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

#### INFORMA

- Che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile Settore Patrimonio e Lavori Pubblici: dott. Francesco Matarazzo;
- Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili in via alternativa:
  - ricorso al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni;
  - Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

Rivanazzano Terme, 26.04.2022

IL SINDACO  
Marco Poggi

